ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.	
Via Mameli, 10 - GROSSETO	
SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AD UN ACCORDO QUADRO PER	
LA DURATA DI 36 MESI PER IL SERVIZIO DI DISIDRATAZIONE	
MECCANICA, A MEZZO CENTRIFUGA, DEI RIFIUTI LIQUIDI	
PRODOTTI NEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE,	
PRESENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI COMPETENZA DEL	
GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'ATO 6 OMBRONE	
Tender 3436 - Rdo 5159 CIG: B29E709C60	
AFFIDATO ALL'IMPRESA: xxxxxxxxxx (p.iva: xxxxxxxxxx)	
TRA	
1) ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. (di seguito denominata anche	
1) <b>ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.</b> (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;  E  2) l'Impresa ************************************	
"Stazione Appaltante" e in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell'Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;  E  2) l'Impresa ************************************	

di xxxxxxxxxxx (xx) Numero di iscrizione del Registro delle	
Imprese/P.IVA/CF xxxxxxxxxxxxx; in persona del suo Amministratore Unico,	
Rappresentante dell'Impresa xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxx (xx), il	
xxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale.	
Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica,	
mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art.	
18, comma 1 D.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di	
Acquedotto del Fiora S.p.A.	
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione	
dell'ultima firma digitale sul contratto.	
PREMESSO CHE	
- con Relazione a contrarre allegata alla RDA n. 200012465 l'Amministratore	
Delegato di Acquedotto del Fiora SPA ha approvato la copertura economica	
per l'espletamento della gara relativa all' "Accordo Quadro per la durata di	
36 mesi per il servizio di disidratazione meccanica, a mezzo centrifuga, dei	
rifiuti liquidi prodotti negli impianti di trattamento delle acque, presenti nei	
territori comunali di competenza del Gestore del servizio idrico integrato	
dell'ATO 6 Ombrone", importo complessivo dell'accordo quadro è di euro €	
350.000,00 di cui € 2.215,24 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a	
ribasso;	
- con la medesima Relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato ha	
autorizzato ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 del	
Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di	
importo inferiore alle soglie comunitarie approvato nella seduta del Consiglio	
di amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot nr. 20187 con invito	

rivolto a operatori economici iscritti e qualificati sul Sistema di Qualifica di	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Acquedotto del Fiora S.p.A.	
Il criterio di selezione dell'offerta sarà quello del MINOR PREZZO ai sensi	
dell'art. 11 del regolamento suddetto.	
- in data xxxxx si è proceduto ad indire la richiesta di offerta <b>Tender 3436</b>	
<ul> <li>Rdo 5159 sulla piattaforma di e-procurement Jaggaer-one di Acquedotto</li> </ul>	
del Fiora S.p.A.;	
- la procedura di gara è stata espletata in data <b>xxxxxxxx</b> ed accertata la	
correttezza delle operazioni di gara si è proceduto a proporre proposta di	
aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023, in favore	
dell'Impresa xxxxxxxxxxxx, la quale ha presentato offerta agli atti della	
Stazione Appaltante, offrendo un ribasso unico percentuale pari al xx,xx %	
sull'EPU (allegato 3 del CSA) posto a base di gara presente fra i documenti	
di gara.	
- L'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei	
requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla	
documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti	
dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI	
OPERATORE ECONOMICO prot. xxxxxxxxxx del xxxxxxxxxx	
- con Determinazione Prot. n. <b>xxxxxxxxx</b> del <b>xxxxxxxxx</b>	
l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione nei confronti	
dell'impresa <b>xxxxxxxxxx</b> ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023;	
- dalla documentazione agli atti di questa Stazione Appaltante, risulta che	
l'APPALTATORE è in possesso dei requisiti e dei mezzi necessari per	
l'affidamento di quanto in oggetto;	

- l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi	
allegati, ivi compresi il Disciplinare tecnico e gli elaborati amministrativi e	
grafici e lo schema di contratto e tutta la documentazione di gara,	
definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto dei lavori da eseguire e,	
in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una	
idonea valutazione delle stesse per la formulazione dell'offerta;	
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula	
del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente	
atto, ne forma parte integrante e sostanziale.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
Si conviene e si stipula quanto segue:	
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.	
ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., come sopra rappresentato, affida	
all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.	
Art. 1 – Oggetto	
L'appalto ha per oggetto un "Accordo Quadro per la durata di 36 mesi	
per il servizio di disidratazione meccanica, a mezzo centrifuga, dei	
rifiuti liquidi prodotti negli impianti di trattamento delle acque,	
presenti nei territori comunali di competenza del Gestore del servizio	
idrico integrato dell'ATO 6 Ombrone", come meglio specificato nel	
Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati che formano parte integrante	
 e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.	
Le tempistiche e le modalità di esecuzione del servizio avverranno nel	
rispetto di quanto previsto dal Disciplinare tecnico e lettera d'invito.	
Art. 2 – Condizioni e Documenti	

L'annalta viena concessa a posettata setta l'accomunant niona poseluta a	
L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e	
inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:	
- Lettera di invito	
- Capitolato Speciale d'appalto (in forma abbreviata CSA)	
- EPU riportato nell'allegato 3 del CSA	
- Schema di contratto	
- Offerta economica presentata	
che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché	
non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le	
disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate	
dall'APPALTATORE.	
Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto,	
ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora	
S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di	
Acquedotto del Fiora S.p.A.	
Art. 3 – Durata	
Il tempo utile per ultimare le attività comprese nell'affidamento è fissato in	
36 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.	
Qualora alla scadenza temporale del contratto quadro non sia esaurito	
l'importo massimo complessivo di cui sopra, Acquedotto del Fiora S.p.A., a	
suo insindacabile giudizio, potrà prorogare il termine contrattuale fino a	
concorrenza del sopra indicato importo.	

Pagina 5 di 13

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le	
prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato agli stessi prezzi	
patti e condizioni di aggiudicazione.	
Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a	
pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del	
contratto.	
Art. 4 – Corrispettivo, Modalità di pagamento e Revisione Prezzi	
Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per	
il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente	
contratto quadro, è fissato in 350.000,00 di cui € 2.215,24 per oneri inerenti	
la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva come per legge.	
Il ribasso unico percentuale offerto dall'aggiudicatario pari al xx,xx% dovrà	
essere applicato in fase di esecuzione ai prezzi unitari dell'EPU posto base di	
gara (allegato 3 del CSA).	
Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.	
I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con	
acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con	
apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR	
29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.	
Revisione Prezzi	
Ai sensi dell'art. 60 comma 1 Dlgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione	
del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si	
determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio	
in oggetto, i prezzi sono aggiornati, previa esplicita richiesta, decorso almeno	
Pagina 6 di 13	

1 anno dalla stipula del contratto e con frequenza non superiore ad una volta	
ogni 6 mesi.	
pagina 10	
Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il codice ISTAT relativo	
all'indice NIC (Indice Nazionale della Collettività), con le seguenti modalità:	
verrà valutata la variazione dell'indice al momento della presentazione	
dell'offerta rispetto all'indice al momento della richiesta di rivalutazione. Tali	
variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente	
dalla Stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se	
risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al	
cinque/00 per cento dell'importo del prezzo unitario offerto	
dall'aggiudicatario in sede di gara. In tal caso si procederà a riconoscere, in	
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento	
e comunque in misura pari all'ottanta/00 per cento di detta eccedenza.	
Art. 5 – Garanzia fidejussoria e assicurazioni	
L'impresa con prot AdF n. xxxx del xxxxx ha presentato <b>Fideiussione</b>	
assicurativa n. xxxxxxxxx, rilasciata da xxxxxxxxxxxxx, Agenzia di	
xxxxxxx, Subagenzia xxxx pari al 5% dell'importo contrattuale.	
La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse	
dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € XXXX	
corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La	
Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al	
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla	
decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in	

Pagina 7 di 13

solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare	
esecuzione dei lavori.	
L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità	
civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei	_
lavori. Tale polizza <b>n. xxxxxxxxxx</b> stipulata con xxxxxxxxxxxxx, Agenzia	
di xxxxxxxxxx, agli atti della Stazione appaltante per un massimale di €	
500.000,00.	
Art. 6 – Subappalto	
Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che	
intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso	
disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119	
del Dlgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio	
le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo	
quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del	
contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale	
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente	
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti	
ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le	
disposizioni di cui all'art 119.	
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei	
confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di	
subappalto.	
E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei	
contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al	
successivo articolo – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI	
Pagina 8 di 13	

CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'.	
Art. 7 – Obblighi Appaltatore	
L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed	
economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della	
vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica,	
riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o	
di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.	
L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e	
formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le	
Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o	
dal DL.	
L'Impresa Appaltatrice si obbliga:	
a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al	
proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e	
previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;	
b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei	
lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.	
Art. 8 - Penali	
Si rinvia integralmente al CSA.	
Art. 9 – Inadempienze dell'appaltatore	
Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la	
Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con	
Pagina 9 di 13	

assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci)	
giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni	
impartite dalla Committente.	
Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto,	
la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.	
Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il	
giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora	
l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle	
circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo	
verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due	
testimoni che sottoscriveranno il verbale.	
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto	
della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese,	
le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto	
parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le	
prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto,	
nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la	
Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r	
all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in	
cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a	
cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati	
all'Appaltatore.	
Art. 10 - Risoluzione automatica del contratto	

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai	
sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:	
1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e	
sicurezza sui luoghi di lavoro;	
accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o	
relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione	
con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di	
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;	
3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni	
contrattuali;	
4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno	
o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle	
procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94-95 del Codice dei	
Contratti Pubblici;	
5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle	
condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o	
attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla	
pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.	
6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni	
oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività,	
qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;	
7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze	
previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;	
8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;	

0)	compimento di reiterati atti legivi dell'immagine della Committente	
9)	compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente	
o socie	tà da essa controllate;	
10)	qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza	
l'approv	vazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o	
variazio	oni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
11)	mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi,	
previde	enziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
12)	violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
13)	violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	
14)	omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel	
contrat	to e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di	
efficaci	a del Contratto, della copertura assicurativa prevista;	
15)	violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di	
traccial	bilità dei flussi finanziari;	
16)	inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati	
tentativ	vi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o	
subapp	altatore;	
17)	reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e	
nei cas	i specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;	
18)	violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;	
19)	accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività,	
tale da	comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;	
20)	violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;	
21)	occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;	
1		

22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate	
all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;	
23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di	
adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di	
gestione.	
24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni	
tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale	
della stazione appaltante.	
25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in	
giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine	
sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative	
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati	
corruttivi previsti dal codice penale.	
In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai	
sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa	
comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r,	
fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.	
Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo,	
o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.	
In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore	
comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della	
Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli	
1453 e ss. del codice civile.	
La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole	
risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto	

manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà	
di avvalersene in occasioni diverse.	
La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le	
ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.	
In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà	
con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito	
cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di	
chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.	
enledere il risarennento di quaisiasi diceriore danno conseguente.	
Art. 11 - Recesso	
Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice	
dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022,	
n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77	
del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in	
qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il	
pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle	
forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel	
caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo	
dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato	
tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:	
1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla	
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,	
depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.	
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla	
stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori	

Pagina 14 di 13

a dal DUD in any account a miner della comunicazione del museu income la	
o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la	
manifestazione del diritto di recesso (20gg).	
3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti	
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.	
In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli	
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da	
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle	
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.	
4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non	
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a	
disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario	
lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.	
L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una	
formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non	
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in	
consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica	
la regolarità dei servizi e delle forniture.	
ART. 12 - Compliance - Ottemperanza al D.lgs n. 231/2001, alla	
Politica Anticorruzione e Normativa Antitrust	
il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di	
aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione	
ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche "MOG"	
o "Modello"), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la	
Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, consultabili in	

https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili e si impegna a	
conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con	
riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:	
all'Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od	
eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto	
DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,	
ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero	
il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia	
verificando una frode o un atto illecito.	
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive	
modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli	
enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che	
nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono	
funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria	
società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di	
fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti	
comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed	
eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od	
omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una	
responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.	
In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio	
personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta	
aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice	
Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui	
al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.	

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di	
cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico	
darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con	
effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456	
del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con	
avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il	
risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.	
1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al	
d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e	
cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di	
applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura	
aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e	
controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità	
amministrativa degli enti.	
Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto	
del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente	
o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di	
reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e	
integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un	
qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare	
una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della	
concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore	
manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse	
subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte	
del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.	
	1

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e	
anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi	
generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del	
consumatore" <a href="https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF">https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF</a> , destinato	
ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro	
inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende	
assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza,	
diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei	
rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di	
prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust,	
nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231,	
anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.)	
promosse da AdF.	
Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del	
Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza	
dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e	
per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio	
di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori)	
possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.	
3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla	
normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in	
https://www.agcm.it/competenze/tutela-della concorrenza/normativa?limit=0;	
Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in	
materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare	

le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a	
conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato	
https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF	
4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà	
risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti	
di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta,	
qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle	
obbligazioni previste dal presente articolo.	
Art. 13 – Trattamento dei dati personali	
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia	
titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in	
materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al	
Regolamento (UE) n. 2016/679.	
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa	
relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link	
https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF.	
Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del	
presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente	
Privacy aziendale se designati.	
In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al	
seguente indirizzo email dpo@fiora.it	
Art. 14 - Applicazione e previsione della normativa di cui al	
PROTOCOLLO DI LEGALITA'	

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola	
contenuta all'interno del "protocollo di legalità per la prevenzione dei	
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici",	
sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in	
data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it),	
pedissequamente riportate nel presente articolo:	
1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le	
norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla	
stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne	
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la	
clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del	
contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,	
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le	
informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre	
2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more	
dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico	
dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una	
penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo	
stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle	
prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre	
automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai	
sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima	
erogazione utile.	

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la	
clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed	
automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto	
o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni	
in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo	
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in	
materia contrattuale.	
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:	
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di	
lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;	
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;	
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle	
scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore	
al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o	
nell'opificio.	
4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione	
tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di	
tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro	
o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti	
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto	
adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il	
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto	
stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici	
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed	
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto	
previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.	
5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola	
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti	
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti	
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p.,	
319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p.,	
353 c.p., 353-bis c.p	
Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte	
della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità	
Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta	
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di	
quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456	
c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà	
valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la	
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa	
aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge	
24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.	
Art. 15 - Tracciabilità flussi finanziari	
L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente	
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della	
I. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.	

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori	
e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del	
diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte	
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I.	
136/2010.	
L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla	
Committente ed alla competente Prefettura della notizia	
dell'inadempimento	
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
tracciabilità finanziaria.	
Art. 16 – Foro competente	
Art. 16 – Foro competente  Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità	
•	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.  Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.  Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.  Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli	
Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.  Art. 17 - Norme di Rinvio  Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.  Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli	

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente <i>L'Amministratore</i>	
Delegato (Piero Ferrari)	
Per L'Impresa xxxxxxxxx Firmato digitalmente <i>Il Rappresentante Legale</i>	
(xxxxxxxxxx)	
Pagina 24 di 12	